



**TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA**

**DECRETO DI RIGETTO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO**

Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da [...]  
Parte\_1 (P.IVA P.IVA\_1), in persona del legale rappresentante  
Sig. Parte\_2, corrente in corso Garibaldi n. 122 - 15048 Valenza (AL), rappresentato e  
difeso dall'Avv. Alessio Tudino (C.F. C.F.\_1 - PEC: Email\_1 ed  
elettivamente domiciliato presso il suo studio in 15121 Alessandria, via San Francesco d'Assisi n.  
36,

- ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito non risulti esigibile in quanto **improcedibile per avere omesso la "mediazione convenzionale"**, atteso che nel contratto di cui al Doc. "2) Lettera incarico professionale sottoscritta dalle parti in data 24.02.2022" risulta la seguente clausola:

**15. Clausola di Mediazione e Arbitrato**

Il Cliente e il Professionista convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione.

Il Cliente e il Professionista si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale / irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto / secondo equità.

- osservato che le **clausole convenzionali di mediazione** sono pure previste dall'art. 5 sexies D.Lgs 28/2010 introdotto dalla Riforma Cartabia. La **clausola di mediazione obbligatoria**, validamente sottoscritta e specificamente approvata è dunque sussumibile nella previsione dell'art. 5 sexies, il quale non richiama la specifica norma prevista dall'art. 5-bis, che regola il procedimento di opposizione a **decreto ingiuntivo** nel caso di mediazione obbligatoria *ex lege*, ma solamente i commi 2, 5 e 6 del D.Lgs 28/2010.

In una recentissima pronuncia del **Tribunale di Milano 4 agosto 2025 n. 6386** si affronta l'ipotesi se in presenza di una clausola contrattuale che prevede l'obbligo di attivare il procedimento di mediazione prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, tale clausola debba essere rispettata anche in presenza di procedimento monitorio. Ne consegue che risulta inapplicabile la disposizione citata, che prevede l'attivazione della procedura solo dopo la prima udienza e l'inadempimento di tale obbligo preliminare comporta la improcedibilità dell'azione legale, anche se proposta per ottenere un **decreto ingiuntivo**.

La natura della **mediazione convenzionale**, in quanto frutto della volontà delle parti è ben diversa dalla mediazione obbligatoria imposta dalla legge e si impone ai sensi dell'art. 1372 c.c..

Tale recente sentenza del Tribunale di Milano si innesta in un quadro interpretativo tendente alla massima **valorizzazione della volontà delle parti in materia di risoluzione alternativa delle controversie**. Il Tribunale rileva, infatti, preliminarmente, come le parti abbiano convenuto **l'inserimento nel contratto di una clausola di mediazione convenzionale** (come appunto nella fattispecie in esame, seppure in via monitoria) con la quale **si sono obbligate reciprocamente** – all'insorgere di **qualsivoglia controversia** che riguardi la validità, l'efficacia, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del contratto – **a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio**, presso un organismo di mediazione, rendendo pertanto palese l'intendimento di ricercare una soluzione stragiudiziale e bonaria della controversia. Con riferimento all'introdotta ricorso in via monitoria, il Giudice meneghino ben rileva come *“a norma dell'art. 5, comma 6 lett. a) del menzionato decreto non sussiste l'obbligo di mediazione fino alla pronuncia, in sede di opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ma nell'ipotesi che ci occupa tale deroga non può trovare applicazione”*, in quanto il predetto *“intento di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale (...) verrebbe invece vanificato dalla subordinazione all'emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull'eventuale provvisoria esecuzione”*. Con conseguente improcedibilità dell'azione monitoria per il mancato esperimento della procedura di mediazione prevista contrattualmente.

Il Tribunale di Milano richiama espressamente il proprio consolidato orientamento (cfr. **Tribunale di Milano 7 febbraio 2022 n. 1008**) – nel nostro caso ancora più pertinente in quanto il contratto è stato firmato in data anteriore all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia - secondo cui *“la clausola contrattuale che prevede l'obbligo delle parti di esperire un tentativo di mediazione prima di adire l'autorità giudiziaria ha natura cogente e deve essere rispettata, comportando l'improcedibilità dell'azione giudiziale proposta in sua violazione. Tale pattuizione, qualificabile come mediazione convenzionale e non come mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, non costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art. 24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ma si limita a subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne subordinino l'efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L'inadempimento dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l'improcedibilità dell'azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010, rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest'ultima, inclusa quella che ne prevede l'attivazione solo dopo la prima udienza. La clausola di mediazione rappresenta una libera scelta delle parti di regolamentare i propri rapporti favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione delle controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio pacta sunt servanda di cui all'art. 1372 c.c.”*.

Tra i precedenti più recenti, va ricordato il **Tribunale di Ravenna 22 giugno 2023 n. 431**, menzionata nella pronuncia prima citata, secondo cui *“si tratta di una clausola contrattuale di mediazione che ha valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda e nel caso in questione della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto”*.

